

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 311-D)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica nella seduta del 22 gennaio 1964*

*modificato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 7 febbraio 1964 (V. Stampato n. 887)*

*modificato dalla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica nella seduta del 21 febbraio 1964*

*modificato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 marzo 1964 (V. Stampato n. 887-B)*

**presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**e col Ministro del Bilancio**

(MEDICI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 12 marzo 1964*

Istituzione di 20 posti di professore di ruolo e di 150 posti di assistente ordinario nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

In aggiunta ai posti di professore universitario di ruolo istituiti con l'articolo 50, comma primo, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e con l'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 166, sono istituiti 20 nuovi posti di professore universitario di ruolo a decorrere dall'anno accademico 1964-65.

Per la ripartizione dei predetti posti tra le Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, si osservano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quinto dell'articolo 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

I termini per la presentazione delle richieste di apertura dei concorsi alle cattedre di cui al presente articolo e per i relativi bandi sono prorogati, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile 1964.

La stessa proroga si applica anche per l'apertura dei bandi di concorso relativi alle cattedre assegnate alle Facoltà e Scuole con decreti successivi al 20 dicembre 1963.

## Art. 2.

In aggiunta ai posti di assistente ordinario istituiti con l'articolo 51, comma primo, della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e con l'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 166, sono istituiti 150 posti dall'anno accademico 1964-65.

Ai fini della ripartizione dei predetti posti fra le cattedre delle Facoltà e delle Scuole, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 51 sopra citato, commi secondo e terzo.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per l'esercizio finanziario 1964-65 in lire 195 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

iscritto sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*Identico.*